

## **CIRCOLARE DEL 28 OTTOBRE SUL LAVORO AGILE**

### **La FLP reitera la richiesta di modifiche**

Già lo scorso 2 novembre la scrivente O.S. aveva chiesto all'amministrazione di apportare delle modifiche alla circolare Min\_Interno dello 28 ottobre - Modalità organizzative per il rientro in presenza del personale dipendente e nuove disposizioni sul lavoro agile (ved. [Notiziario FLP Interno n. 117](#) del 2 novembre 2021).

Le modifiche richieste riguardano:

#### 1) Obbligo di Green Pass per il lavoro agile?

Punto 5. Causa di esclusione, della stessa circolare:

*“Non è ammesso il ricorso al lavoro agile per i dipendenti che non sono in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52/2021, fatte salve le esenzioni previste dalla normativa in vigore”*,

tale divieto è in aperto contrasto con il pronunciamento del 12 ottobre 2021 del Garante per la Privacy, dove è specificato che:

***“Potranno essere sottoposti al controllo solo i lavoratori effettivamente in servizio per i quali è previsto l'accesso al luogo di lavoro, escludendo i dipendenti assenti per ferie, malattie, permessi o che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile”***.

#### 2) Lavoratori in isolamento precauzionale

Per quanto riguarda la casistica di quei lavoratori che, perdurando la pandemia, dovessero entrare in contatto diretto con persone positive al Covid-19 i quali, se in attesa di tampone o anche se non infettati o asintomatici, saranno costretti a restare a casa in isolamento precauzionale per periodi verosimilmente più lunghi di 8 giorni (che attualmente dovrebbero fruire di periodi di malattia senza quindi poter lavorare) la circolare dovrebbe essere integrata prevedendo che essi vengano ammessi a svolgere la prestazione in modalità agile per l'intero periodo in cui dovranno rispettare l'isolamento precauzionale.

#### 3) Caregiver, lavoratrici nei tre anni successivi alla maternità e lavoratori con figli disabili

Per queste tre categorie di lavoratori è stata chiesta l'equiparazione ai lavoratori fragili, ovvero la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile anche per l'intera durata dell'orario di lavoro settimanale.

Non essendo pervenuto ad oggi alcun riscontro alla lettera del 2 novembre, in data odierna abbiamo inviato una nuova richiesta ([che alleghiamo](#)) per sollecitare l'Amministrazione ad apportare le modifiche richieste alla circolare in questione.

*A cura del Coordinamento Nazionale FLP Interno*

Roma, 15 novembre 2021

Al Capo Dipartimento per le Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'Interno - Prefetto Carmen Perrotta

Al Vice Capo Dipartimento per le Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'Interno - Prefetto Maria Grazia Nicolò

Al Direttore Centrale per le risorse umane del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Prefetto Annamaria Manzone

Al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali dell'Amministrazione Civile dell'Interno  
Viceprefetto Tania Giallongo

Oggetto: Sollecito per modifica circolare del 28 ottobre 2021 - Modalità organizzative per il rientro in presenza del personale dipendente e nuove disposizioni sul lavoro agile.

Facendo seguito alla nota del 2 novembre u.s., a cui codesta Amministrazione non ha ancora dato riscontro, al fine di una migliore comprensione della richiesta di revisione della circolare in oggetto, per la parte relativa all'applicazione del pronunciamento del Garante per la tutela dei dati personali dell'11 ottobre, si evidenzia quanto segue.

Il predetto parere è stato emesso dal Garante ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento in ordine allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il ministro della salute, il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il ministro dell'Economia e delle finanze, riguardante modifiche al precedente DPCM del 17 giugno 2021 relativo a disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10 del DL numero 52/2021.

Nel predetto parere al punto IV) è previsto che "i soggetti tenuti ai controlli nell'ambito del contesto lavorativo pubblico e privato possono utilizzare la predetta funzionalità per la sola finalità di verifica quotidiana del possesso delle certificazioni verdi covid-19 in corso di validità, ai sensi dei gli articoli 9 quinquies e 9 septies, esclusivamente con riguardo al personale effettivamente in servizio per cui è previsto l'accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche causali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgano la prestazione lavorativa in modalità agile (paragrafi 3,4 e 5 dell'allegato H allo schema);

Nelle premesse del conseguente d.P.C.M., si prende atto dell'acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali numero 363 dell' 11 ottobre 2021 (che dunque è recepito integralmente), e all'articolo 1 lettera q) si prevede la modifica dell'articolo 13 del DPCM del 17 giugno 2021 con l'inserimento, tra l'altro, del comma 10, il quale dispone che vengono messe a disposizione dei datori di lavoro specifiche funzionalità, descritte nell'allegato H che consentono

una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro.

Del resto, anche la puntualizzazione del Garante appare superflua visto che tale passaggio è testualmente indicato al punto 3.2 del citato allegato H (pagina 7) che fa parte del dPCM.

Il Dpcm, dunque, limita la possibilità per il datore di lavoro di verificare il possesso del cosiddetto green pass esclusivamente nei riguardi del personale che si reca nel posto di lavoro senza alcuna facoltà di richiederlo ai dipendenti in lavoro agile così come espressamente enunciato anche dal Garante per la tutela dei dati personali.

Il dPCM emesso nella stessa data del 12 ottobre 2021 (diramato anche con la circolare in oggetto) con il quale sono state decretate ai sensi dell'articolo uno comma 5 del decreto legge 21 settembre 2021 numero 127 le linee guida per l'attuazione del lavoro agile, al punto 1.1 dispone tra l'altro che "non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione" (green pass).

Il decreto legge 21 settembre 2021, numero 127 in corso di conversione in legge con significative modifiche meno restrittive, prevede all'articolo 1) il possesso della certificazione verde covid- 19 esclusivamente nel momento dell'accesso ai luoghi di lavoro che non possono non intendersi come le sedi istituzionali dei vari uffici pubblici.

Nessun cenno è fatto in ordine al possesso di tale certificazione anche nelle situazioni indicate correttamente dal Garante per la protezione dei dati personali in conformità al primo dPCM.

Tant'è che tutti gli uffici del Ministero dell'Interno non chiedono il possesso della certificazione verde ai lavoratori che si pongono in ferie o che sono in malattia o che godano di altri permessi previsti dalla vigente normativa.

Non si comprende dunque per quale motivo debba essere richiesta la certificazione al lavoratore nella giornata in cui svolge attività in modalità agile ossia al di fuori delle sedi istituzionali ove normalmente presta servizio.

Del resto è palese la contraddittorietà tra i due DPCM emanati nello stesso giorno, con la differenza sostanziale che il primo, ove si esclude la necessità del possesso del green pass nel momento di svolgimento dell'attività in lavoro agile è conforme a legge, mentre il secondo, che prevede le modalità attuative del lavoro agile, per tale aspetto non risulta conforme.

Si chiede pertanto di informare con immediatezza tutti gli uffici sul territorio nazionale in ordine all'obbligo di consentire al personale che lo richiede di svolgere attività agile secondo le disposizioni dettate anche con la circolare in oggetto e di escludere la necessità di richiesta della certificazione verde COVID-19 nelle giornate in cui il dipendente svolga tale forma di lavoro.

Si resta in attesa di urgentissimo riscontro.

Il Coordinatore Generale FLP Interno  
Dario Montalbetti

